



Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Opposizione mancato riconoscimento Status Rifugiato
Verbale di udienza

L'anno 2017 il giorno 03 del mese di aprile alle ore 11,10 innanzi al GOT dr. *Livio Fiorani*, nel procedimento iscritto al n° 16460 / 2015 r.g. pendente

tra

██████████

e

**MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE
TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PALERMO**

E' presente per parte ricorrente l'avv. Andrea BONANNO in sostituzione dell'avv. Giuseppe CENTINEO, il quale insiste in ricorso e nella istanza di liquidazione già trasmessa e che si riserva di inoltrare tramite SIAMM;

il Giudice

visti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c., provvede come di seguito ed

osserva:

con ricorso depositato in data 17.11.2015 l'opponente chiedeva la parziale riforma del provvedimento emesso dalla *Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani* nella seduta del 01.07.2015 (prot. n° EST PA 38 / 2015) e notificato il giorno 23.09.2015 che ne aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale (ravviando, nondimeno, i presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari), richiedendo il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed, in subordine, della protezione sussidiaria; in via ulteriormente gradata chiedeva la concessione del diritto di asilo ex art. 10, comma III, Cost. e della protezione umanitaria.

A sostegno delle proposte domande il ricorrente evidenziava come la *Commissione* non avesse adeguatamente valutato né la propria situazione personale, né quella generale di sicurezza del proprio paese - caratterizzata da cruente forme di violenza e repressione del dissenso contro la popolazione civile e da gravi violazioni dei diritti umani.

Nel corso dell'audizione innanzi alla *C.T.* l'opponente aveva riferito di essere stato costretto a lasciare il proprio paese "a causa di un forte dissidio con le forze governative, le quali si erano arbitrariamente impossessate dei terreni di proprietà della sua famiglia; - l'odierno ricorrente, infatti, in sede di audizione personale, ha espressamente dichiarato di essere orfano di entrambi i genitori. Dopo la morte del padre, il quale era un importante funzionario militare con varie proprietà immobiliari, il presidente Yahya Jammeh iniziò ad espropriare i possedimenti del sig. ██████ - disperato per la situazione in cui stava volgendo il suo patrimonio, con l'aiuto di un amico il sig. ██████ tentò di riappropriarsi di alcune case e di vari terreni fino a che l'oggetto della contesa divenne una grande villa vicina al mare; - il presidente espropriò tale costruzione con i terreni limitrofi, con l'intento di trasformarla in una fattoria con grandi campi da frutto. Nonostante le rimostranze del sig. ██████ che nel frattempo aveva perso ogni tipo di influenza nel regime dittatoriale a causa della morte dell'amico che lo aveva precedentemente aiutato, il presidente Yahya Jammeh lo mise dinanzi ad una scelta: consegnare il terreno e finire in galera oppure morire. - il Sig. ██████ secondo le credenze del luogo, tentò quindi di fare una sorta di maleficio al terreno al fine di evitare la crescita di qualsiasi albero; - considerando il contesto in cui si svolsero i fatti, anche il presidente non ebbe dubbi sulla valenza di detta maledizione e diede mandato ai suoi uomini di rintracciare l'odierno ricorrente al fine di obbligarlo a togliere detto maleficio; - il sig. ██████ temendo di essere arrestato e, soprattutto, temendo per la propria incolumità fisica, decise di fuggire; - pertanto, l'odierno ricorrente abbandonò il proprio paese, raggiungendo, in un primo momento la Guinea Bissau, dove visse per circa due anni lavorando come autista. Successivamente il richiedente si trasferì in Mali, e dunque in Libia; - in Libia però, il Sig. ██████ dopo alterne vicende fu arrestato e, dopo essere riuscito a fuggire, fu obbligato a



lasciare il paese via mare, all'interno della stiva di un barcone, dove tra l'altro, a seguito del contatto con il carburante riportò alcune ustioni, raggiungendo, in data 22.07.2014, le coste italiane"

Il Ministero dell'Interno (*rectius*: la Commissione Territoriale), ritualmente citato, non si costituiva.

La causa, istruita in via documentale e con l'audizione personale dell'opponente, veniva assunta in decisione all'udienza indicata.

Il ricorso è ammissibile in quanto tempestivamente proposto.

In ordine alla richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato il decidente osserva:

come è noto la valutazione demandata al Giudice ordinario, adito in sede di opposizione al diniego frapposto alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato dalla competente *Commissione*, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di (entrambi) i dati oggettivi (attinta anche in via di ragionamenti inferenziali), *id est* quello afferente la condizione socio-politico-normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni), senza poter ricavare sillogisticamente ed automaticamente dalla prima la seconda, per cui non ogni appartenente ad un certo gruppo risulta automaticamente un perseguitato (*Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2007 n° 26822*). In particolare, secondo l'art. 1 della Convenzione di Ginevra si può chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato soltanto se nel Paese di origine sono state sofferte persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche. L'art. 5 del d.lgs. n° 251 del 2007, poi, individua i responsabili della persecuzione o del danno grave, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale come di seguito: "*a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.*"

Ciò premesso ritiene il decidente, contrariamente a quanto ritenuto dalla *Commissione*, come le dichiarazioni fornite dal ricorrente non possano ritenersi complessivamente attendibili.

Va ricordato come colui che chieda lo stato di rifugiato abbia l'onere di allegare motivi specifici della gravità del suo timore di persecuzione *personale e diretta*, fornendo al riguardo elementi di prova, atteso che "*pur potendosi ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla, chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve provare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente"* (*Cass Civ, n° 26278/2005*).

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero, poi, deve avvenire sulla base dei criteri indicati dall'art. 3 del d.lgs n. 251 del 2007, *id est*: la verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l'attendibilità intrinseca (*Cass. n° 16202 / 2012*).

Orbene la vicenda narrata dall'opponente appare assolutamente fantasiosa e priva di reale concretezza (basti pensare al ripetuto riferimento del ricorrente a pratiche magiche che avrebbero dovuto riportarlo nella disponibilità della proprietà di famiglia e quindi scongiurare la propria cattura da parte dell'ex presidente Jammeh).



Nella ravvisata non credibilità della vicenda personale dell'opponente la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dello *status* di rifugiato va, quindi, rigettata.

Quanto alla richiesta di asilo politico ex art. 10, comma III, Cost, il Tribunale ritiene di dovere aderire all'orientamento giurisprudenziale il quale ritiene che il diritto di asilo vada inteso non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico; esso, pertanto, non ha contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della relativa pratica. Si tratta, dunque, di un diritto attualmente previsto soltanto per coloro che rientrano nella nozione di rifugiato politico (in termini: *Cass. n° 25028/2005*), con conseguente rigetto della domanda.

Il ricorso non può neppure ritenersi fondato rispetto alla domanda azionata in via subordinata, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per l'invocata protezione sussidiaria alla luce delle considerazioni che seguono:

ai sensi dell'art. 2 lett. g) d. lgs. n° 254/2007, la misura di protezione de qua può essere riconosciuta a *“un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”*. Per danno grave si intende quanto stabilito nell'art. 14 cit. (*“a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*); sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che, per la loro natura e frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili ex art. 15 par. 2 della CEDU, anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati mediante provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche. Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «condanna a morte», «esecuzione», nonché «tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b) della direttiva riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c) della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia deve essere inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata ancora la Corte europea di Giustizia ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quand'essa riguardi danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto in corso - valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda - raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile - rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione - correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva.

Seppure la situazione interna dello Stato del Gambia (che condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di



terrorismo internazionale), possa considerarsi, in linea generale, relativamente sicura (fonte: *viaggiare Sicuri.it*; inoltre il Gambia non è oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio), non ricorrendo le nozioni di “violenza indiscriminata” e “conflitto armato interno” elaborate dalla Corte di Giustizia Europea (sentenze *Elgafaji v. Staatsecretaris van Justitie del 17 febbraio 2009* e *Diakité del 30 gennaio 2014*) alla luce dei più aggiornati rapporti internazionali (*Amnesty International Report* <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/gambia/report-gambia>), non vi è dubbio che la forma di governo del Paese (fino a pochi mesi addietro caratterizzato dalla reiterazione della carica di presidente da parte di Yahya Jammeh) non sia stata nell’ultimo ventennio almeno pienamente democratica e si sia distinta tristemente per arresti arbitrari e detenzioni illegali (fonte: *Amnesty International*) nei confronti degli oppositori del regime o di quanti possano essere percepiti come tali tra gli attivisti politici, i giornalisti, soggetti LGBT.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha adeguatamente comprovato di rientrare in una delle categorie di soggetti esposti a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano, non ricorrendo, dunque, sufficienti elementi individualizzanti che legittimano il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quanto al rischio di trattamenti inumani e degradanti quale possibile esito dell’arresto al quale potrebbe essere sottoposto in caso di rimpatrio, osserva il Tribunale come seppure le condizioni carcerarie del Gambia siano effettivamente non conformi ai principi richiamati, nondimeno - allo stato - detto pericolo appare puramente ipotetico, non essendo stato comprovata l’esistenza, neppure indiziaria, di provvedimento giurisdizionale dal quale possa desumersi il rischio di concreta incarcerazione.

Del resto la vicenda persona prospettata dal ricorrente è apparsa alla *Commissione* (con motivazione pienamente condivisibile ad avviso di questo decidente) assolutamente contraddittoria e non credibile (per le ragioni già in precedenza sintetizzate).

Anche a volere ritenere la credibilità della vicenda prospettata non può non tenersi conto, ai fini della valutazione della domanda di protezione, dell’esito delle recenti elezioni presidenziali: deve, anzitutto, escludersi che nel paese regni, ad oggi, una situazione di incertezza. Se è pur vero che il sito *viaggiare Sicuri.it* avvisava fino a qualche tempo addietro che: “*Le elezioni presidenziali del 1° dicembre 2016, contestate dal Presidente uscente, determinano all’interno del Paese una situazione di potenziale instabilità. In particolare a ridosso dell’insediamento del nuovo Presidente, previsto il 18 gennaio, l’evoluzione della situazione di sicurezza all’interno del Paese è incerta (...)*”, quanto sopra non integrava, comunque, un livello di allarme tale da fondare l’invocata protezione; la situazione, peraltro, si è positivamente evoluta, tanto che nell’ultimo report pubblicato sul medesimo sito si dà atto che “*la situazione è avviata alla normalità*”. Ed, in effetti, come da recentissime notizie apprese dalla stampa, l’ex presidente *Jammeh*, a seguito dell’ingresso nel paese dell’esercito senegalese, ha definitivamente accettato l’esito del voto e lasciato lo Stato senza che si sia verificato alcuno scontro, né fra civili, né fra militari. Da ultimo, infine, “*il presidente eletto del Gambia, Adama Barrow, è rientrato oggi nel suo Paese dopo il braccio di ferro con il suo predecessore Yahya Jammeh, uscito sconfitto alle presidenziali dello scorso 1 dicembre. Barrow è giunto a Banjul dal Senegal dove aveva giurato come presidente nella sede dell’ambasciata del suo Paese a Dakar*” e “*Migliaia di persone in festa hanno partecipato oggi in Gambia alla cerimonia di insediamento del neo-presidente Adama Barrow, che entra in carica dopo mesi di tira e molla con il capo di stato uscente Yahya Jammeh. Quest’ultimo si era rifiutato di accettare l’esito delle elezioni e l’aveva anche costretto a fuggire in Senegal. Numerosi capi di stato stranieri hanno assistito alla cerimonia che pone fine a un periodo di incertezza durante il quale i Paesi della regione hanno anche minacciato un intervento militare contro Jammeh. L’ex presidente, rimasto al potere per oltre 20 anni, alla fine è fuggito in Guinea Bissau, dopo aver però svuotato le casse del suo Paese. Barrow, 52 anni, ha annunciato varie misure di partecipazione del Gambia alla comunità internazionale con l’adesione al Tribunale penale internazionale e al Commonwealth. Inoltre ha preannunciato la scarcerazione dei prigionieri politici*”. (fonte: ANSA). Ancora: “*Le autorità del Gambia hanno rilasciato 98 prigionieri detenuti per la maggior parte nella prigione Mile 2. La decisione arriva dopo il tentativo da*



parte del governo del paese di mitigare l'approccio autoritario impresso allo stato dal precedente presidente, Yahya Jammeh. Altri 170 prigionieri erano stati liberati nel mese di febbraio 2017. Il presidente del Gambia Adama Barrow ha già sostituito il capo dell'esercito che era molto vicino all'amministrazione di Jammeh e rimpiazzato diversi altri ufficiali. Le elezioni che hanno portato l'attuale presidente al potere non erano state accettate dal suo predecessore. L'ex leader era poi andato in esilio in Guinea equatoriale dopo le pressioni militari arrivate da vari capi della regione. I gruppi per la tutela dei diritti umani riportano la notizia di torture e abusi subiti dagli oppositori del regime nei centri detenzione, tra i quali la prigione Mile 2 a Banjul. Il portavoce del ministero degli Interni Lamin Baba Njie ha riferito che tra i prigionieri liberati, 79 sono stati rilasciati da Mile 2 e i restanti 19 da altre prigioni. "I rilasci sono parte della riforma del sistema penitenziario", ha detto" (<http://www.tpi.it/mondo/gambia/gambia-liberato-98-detenuiti-jammeh>) e: "Il governo del Gambia istituirà una Commissione per la verità e la riconciliazione e risarcirà le vittime di abusi e violazioni dei diritti umani durante il regime dell'ex presidente Yahya Jammeh. Lo reso noto il ministro della Giustizia Abubacarr Tambadou, come riferisce il sito di informazione "Fatou news", secondo cui è già iniziata la ricerca dei commissari. Questi, ha detto il ministro, potrebbero riunirsi già entro i prossimi sei mesi e dare inizio alle audizioni pubbliche nel giro di un anno. L'ex presidente Jammeh, oggi in esilio in Guinea Equatoriale, è stato a più riprese accusato di torturare, imprigionare e uccidere i suoi oppositori. L'ex capo dello stato, al potere per più di 20 anni, è stato costretto a lasciare il paese dopo prolungate pressioni diplomatiche a seguito della sua sconfitta alle elezioni dello scorso dicembre, che hanno sancito la vittoria dello sfidante Adama Barrow".

Appare, quindi, evidente come nel paese di origine dell'opponente si sia avuto un radicale mutamento delle condizioni politiche e di sicurezza e che il nuovo presidente abbia intrapreso una attività riformatrice volta a riconoscere e risarcire le vittime degli abusi perpetrati da parte del precedente capo di Stato, sicchè nulla osta al rientro dell'opponente in Gambia in condizioni di assoluta sicurezza.

Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto nei limiti ed alla luce delle considerazioni che seguono: può trovare accoglimento la domanda di riconoscimento del permesso umanitario disciplinato dall'art. 5, comma VI, d.lgs. n° 286/1998.

La norma in esame specifica che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti e ciò salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

La Suprema Corte (SS.UU., n° 19393/2009) ha posto a base della valutazione dei "seri motivi" di carattere umanitario che possono giustificare la richiesta di un permesso temporaneo di natura umanitaria l'art. 2 e l'art. 10, comma III, Cost. per iscrivere le richieste di asilo nei diritti fondamentali di rango costituzionale, poi aggiungendo la Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 ratificata con la legge n° 722/1954 e l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e delle informazioni raccolte, paiono potersi ravvisare motivi umanitari tali da giustificare l'accoglimento della domanda: l'opponente ha prospettato (senza che tale aspetto del racconto sia stato posto in dubbio dalla *Commissione*) di avere risieduto in Libia per un certo periodo di tempo (oltre un anno, circostanza la cui sussistenza non è stata contestata dalla *Commissione*, avendo fatto ingresso in quel paese in epoca precedente al generale aggravarsi delle condizioni di sicurezza, risalente alla seconda metà del 2013).

Orbene è noto, al riguardo, come in Libia si registrino, da alcuni anni, un progressivo aggravarsi delle condizioni di sicurezza, scontri armati (specialmente in Tripolitania, a Bengasi, Derna e Sabratha) ed una la crescente minaccia terroristica; seppur non possa attribuirsi rilievo alla situazione esistente in Libia ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (come è noto paese "di transito" deve ritenersi quello in cui laddove il richiedente si fosse stabilmente trasferito, circostanza non adeguatamente comprovata



nella vicenda in esame, a cagione del non ampio periodo temporale di permanenza), ritiene tuttavia il Tribunale come quanto sopra possa essere considerato ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nell'attesa di una stabilizzazione del quadro politico di quel paese), per come, peraltro, riconosciuto da altri giudici di merito (*Tribunale Trieste 06.05.2013*).

Ricorrono giusti motivi, da individuarsi nella mutevole situazione del paese di origine, per compensare fra le parti le spese del procedimento e tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del solo parziale accoglimento delle domande azionate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo - Sezione I Civile, in persona del Giudice Onorario, dr. *Livio Fiorani*, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] [REDACTED] con ricorso depositato in data *17.11.2015*, riconosce in capo all'opponente i presupposti per la protezione umanitaria; compensa integralmente le spese del giudizio; provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 83, comma III bis, dPR 115 / 2002.

chiuso h 11,40

Il Giudice Onorario
(Livio Fiorani)

